

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI SALERNO  
I SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, in persona del giudice dott. Mariano Sorrentino, ha pronunciato la seguente

**Sentenza**

nella causa di primo grado iscritta al n. omissis R.G., avente ad oggetto domande di ripetizione di indebito e di risarcimento del danno, vertente:

CORRENISTA tra attrice  
  
BANCA e convenuta

Conclusioni: alla udienza del 25.10.2017 le difese hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti. La causa è stata assegnata a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c. (gg.60 + gg.20).

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione notificato il 27.2.2006 CORRENISTA ha premesso che:

- l'attrice accendeva nel corso dell'anno 2003, in cointestazione con il PADRE COINTESTATARIO, il conto corrente n. *omissis* presso la Filiale di Cava dei Tirreni dell'allora BANCA X, poi BANCA;
- il cointestatario era stato dichiarato fallito dal Tribunale di Salerno con sentenza n. *omissis*/1988;
- la banca nulla eccepiva;
- sul conto corrente venivano effettuati da parte dell'attrice versamenti di cospicua entità, pari ad euro 60.000,00 circa, con successivi prelievi;
- anche il curatore del Fallimento di PADRE COINTESTATARIO provvedeva ad effettuare prelievi volti al soddisfacimento delle ragioni creditorie sul conto *de quo*, il tutto per un importo di euro 40.000,00 circa e salvo migliori verifiche;
- trattandosi di somme detenute e poi depositate a titolo personale ed esclusivo, le stesse non avrebbero dovuto essere ricondotte alla sfera di disponibilità della procedura fallimentare ed in via subordinata avrebbero dovuto essere restituite nella quota parte ideale della metà e non dell'intero;
- il comportamento della BANCA costituisce inadempimento contrattuale e fonte di danno per l'attrice.

Sulla base di tale premessa CORRENISTA ha convenuto in giudizio la BANCA innanzi al Tribunale di Salerno, Sezione Distaccata di Cava dé Tirreni, per ottenere la restituzione delle somme indebitamente prelevate dal conto personale dell'attrice, per una somma pari ad euro 30.000,00 o alla diversa somma che sarebbe emersa in via istruttoria, e la condanna della stessa al pagamento di euro 5.000,00 a titolo di risarcimento danni derivanti dai prelievi operati sul conto corrente *omissis*.

Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e di risposta depositata il 15.5.2006 si è costituita la BANCA, la quale ha dato atto della pendenza di ulteriore giudizio, iscritto al numero di RG *omissis*/04, innanzi al Tribunale di Salerno introdotto dalla Curatela del Fallimento PADRE COINTESTATARIO contro essa Banca e volto ad ottenere, ai sensi dell'art. 42 e 44 L.F. la dichiarazione di inefficacia nei confronti della massa dei versamenti effettuati dal fallito PADRE COINTESTATARIO sul conto corrente n. *omissis*, acceso successivamente alla data di dichiarazione di fallimento e cointestato alla odierna attrice, e dove la Banca resisteva per quella parte delle somme richieste in restituzione (riferibili alla CORRENISTA) nel mentre aveva già versato quelle legittimamente dovute.

Nel merito, la banca convenuta ha replicato di non essere incorsa in alcun inadempimento contrattuale, rilevando:

- in generale, che l'art. 1854 c.c. prevede che in caso di conto corrente cointestato a firma disgiunta i correntisti si considerano creditori o debitori in solido nei confronti della banca, la quale si libera eseguendo la prestazione in favore di uno qualsiasi dei cointestatori;
- in particolare, quanto al caso concreto, che l'attrice sapeva quando accendeva il c.c. che il padre cointestataro era stato dichiarato fallito, che avrebbe dovuto preventivare l'eventualità di accessi da parte della curatela fallimentare alle somme depositate su un conto corrente cointestato al fallito e che la banca non avrebbe potuto sottrarsi all'adempimento delle disposizioni sul conto operate dalla Curatela del Fallimento di PADRE COINTESTATARIO, quale cointestataro del conto, ed anzi resisteva nel citato parallelo giudizio per evitare che la Curatela si appropriasse di somme spettanti alla attrice.

All'esito della trattazione, la causa, in difetto di istruttoria, dopo vari rinvii, e nelle more trasferita al Tribunale di Salerno a seguito della soppressione della Sezione Distaccata di Cava dei Tirreni, all'udienza del 25.10.2017 è passata in decisione con i termini di legge.

La domanda è infondata.

Il Tribunale condivide le deduzioni difensive della banca convenuta.

È pacifico ed è comunque documentalmente provato che il rapporto bancario da cui trae origine la vertenza sia cointestato alla attrice e al padre, dichiarato fallito molto tempo addietro alla apertura del conto, con pari facoltà e firme disgiunte.

Agli atti risulta sia copia del contratto di conto corrente cointestato ad essa CORRENISTA ed al PADRE COINTESTATARIO e copia degli estratti conto attestanti la movimentazione transitata sul conto corrente dall'1.9.2003 al 12.11.2003, nonché copia della visura camerale con l'annotazione della dichiarazione di fallimento anteriore alla data di apertura del conto corrente di corrispondenza cointestato.

Ebbene, in base all'art. 1854 c.c. i titolari del rapporto sono creditori e debitori in solido verso la Banca e pertanto, da chiunque pervenga l'ordine, l'Istituto deve intendersi liberato eseguendo l'operazione in favore di uno qualsiasi dei contestatari.

Quando affluiscono somme sul conto, esse rientrano nella disponibilità di tutti i contestatari che, se sono abilitati ad operare separatamente, possono prelevarle autonomamente, a prescindere da chi sia il titolare effettivo della provvista giacente, e con obbligo per la banca di eseguire l'operazione di prelievo individualmente richiesta da un cointestataro.

Non si ravvisa alcun inadempimento della banca, né scorrettezza, in quanto il conto era cointestato al padre della odierna attrice, dichiarato fallito in precedenza, con conseguente facoltà del curatore di effettuare prelievi in sua sostituzione, grazie ai poteri rappresentativi riconosciutigli dalla legge.

Per completezza si rileva che non sono state neanche allegate dalla attrice anomalie o evidenze oggettive in presenza delle quali la banca, pur non potendosi come detto rifiutarsi in linea generale di dar seguito agli ordini di disposizione impartiti da uno dei contestatari di un conto corrente con firma disgiunta avrebbe, avrebbe potuto o dovuto rilevare ipotetici abusi ed attivarsi, in ossequio ad un fondamentale obbligo di correttezza ex art. 1175 c.c., per preservare gli interessi dell'altra cointestataria.

*Sentenza, Tribunale di Salerno, Giudice Mariano Sorrentino, n. 697 del 6 marzo 2018.*

Seppure infatti, le norme di diligenza professionale fissate all'art. 1176, comma 2 cod. civ., non possano portare automaticamente all'affermazione della sussistenza di un obbligo in capo all'istituto di credito volto a controllare *ab externo* la regolarità delle operazioni nell'ambito di un rapporto regolato in conto corrente, una corretta applicazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto dovrebbe indurre la banca mandataria a rifiutare operazioni che palesino un carattere del tutto anomalo (cfr. Cass. civ., sez. I, 31 marzo 2010 n. 7956), come ad esempio in caso di azzeramento del conto con un saldo significativo mediante un'unica operazione.

Il che nel caso concreto non risulta affatto.

Le doglianze dell'attrice - fondate sulla allegazione che in realtà si trattava di conto corrente personale e che l'intera provvista fosse sua, o quanto meno la metà - sono irrilevanti nel presente giudizio, che è stato promosso nei confronti della banca presso la quale era acceso il conto corrente, sul presupposto di un assunto inadempimento (ossia l'aver eseguito operazioni di prelievo di somme della attrice chieste dal curatore fallimentare del cointestatario) che in realtà, per quanto sopra osservato, non sussiste.

Tali doglianze attengono ai rapporti interni tra i cointestatari, e dunque ai rapporti tra la sig.ra CORRENISTA e il padre ovvero il curatore del fallimento di quest'ultimo, i quali non rientrano affatto nell'oggetto del presente giudizio.

Ed invero, alla norma sopra citata di cui all'art. 1845 c.c., attinente ai rapporti esterni tra cointestatari del c.c. e banca, fa *da pendant* quella di cui all'art. 1298 co. 2 c.c. la quale, nel regolare i rapporti interni tra i contestatari del conto, stabilisce che il debito o il credito solidale si divide in quote uguali solo se non risulti diversamente, limitandosi a fissare una presunzione legale *iuris tantum* superabile anche in via presuntiva (cfr. Cass. civ., 1° febbraio 2000, n. 1087), ad esempio, ogni qual volta il saldo attivo del conto cointestato a due coniugi risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno soltanto di essi, con la conseguenza che si deve escludere che l'altro coniuge, nel rapporto interno, possa avanzare diritti sul saldo medesimo (cfr. Cass. civ., 9 luglio 1989, n. 3241); ciò, naturalmente, sempre che detto versamento non possa configurarsi alla stregua di una donazione indiretta, anche alla luce dei rapporti parentali tra i contestatari (cfr. Cass. civ., 10 aprile 1999, n. 3499), purché la sussistenza dell'*animus donandi* emerga pur sempre dalla ricorrenza di circostanze di fatto non equivoche.

Tanto osservato, occorre ribadire che la vicenda fattuale esposta dalla attrice attiene ai rapporti intercorrenti tra i contitolari e non può essere riversata sul convenuto istituto di credito, che è terzo e rispetto al quale trova applicazione la norma dell'art. 1854 c.c. (cfr. Cass. civ., 8.9.2006 n. 19365; Cass, 19.2.2009 n. 4006).

In tale stato e par tali motivi, sono irrilevanti anche gli esiti del giudizio, richiamato dalle parti, svoltosi dinanzi a questo Tribunale ed iscritto al nr. R.G. *omissis*/04 per la dichiarazione di inefficacia ex artt. 42 e 44 L.F. nei confronti della massa dei debitori dei versamenti effettuati dal fallito, sul conto corrente n. *omissis*, conclusosi con sentenza n. *omissis*.

La domanda di ripetizione è in definitiva destituita di fondamento.

La domanda di risarcimento va parimenti respinta perché infondata in fatto e in diritto, sotto ogni profilo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere calcolate in base ai parametri per la determinazione dei compensi spettanti agli avvocati stabiliti con riferimento ai procedimenti ordinari dinanzi al Tribunale e fissati con il decreto ministeriale 10.3.2014, n. 55, entrato in vigore il 3.4.2014

*Sentenza, Tribunale di Salerno, Giudice Mariano Sorrentino, n. 697 del 6 marzo 2018.*

successivamente alla instaurazione del giudizio ma anteriormente alla sua definizione, e dunque applicabile perché vigente quando la prestazione professionale difensiva è terminata - v. Cass., sez. unite, 12.10.2012 n. 17406.

Considerati il valore della causa, la materia del contendere e le questioni trattate, si reputa di addivenire alle seguenti competenze:

1. studio della controversia: euro 1.000,00
2. fase introduttiva del giudizio: euro 600,00
3. fase istruttoria e/o di trattazione: euro 700,00
4. Fase decisionale: euro 1.500,00.

Totale: euro 3.800,00, oltre rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.n.a.p. come per legge.

**P.Q.M.**

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando tra le parti, respinta ogni altra istanza o eccezione, così decide:

- rigetta le domande della attrice e la condanna a rifondere le spese di lite sostenute dall'istituto di credito convenuto, che liquida in euro 3.800,00 di competenze, oltre al rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Salerno, 12.2.2018

Il Giudice  
dott. Mariano Sorrentino

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*